



COMUNE DI GANGI

Provincia di Palermo

Piano comunale di localizzazione punti vendita giornali quotidiani e periodici e regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 10/02/2005

PARTE PRIMA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI

NORME PROGRAMMATICHE E REGOLAMENTARI

Il presente atto reca norme programmatiche e regolamentari in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici nel rispetto del Dlg. 170/2001 e del Decreto dell'Ass.to Reg.le per la Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca del 13/11/2002.

Esso si articola nelle seguenti parti:

Parte Prima

- Inquadramento generale
- Rilevazione della rete di vendita esistente
- Indirizzi generali di programmazione

Parte Seconda

- Norme regolamentari

INQUADRAMENTO GENERALE

Il Comune di Gangi ricade nella parte più orientale della Provincia di Palermo e confina con i comuni di S.Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Petraia Soprana e Sottana, Blufi, Cacchiamo (frazione di Calascibetta), Enna, Villadoro (frazione di Nicosia), Sperlinga e Nicosia.

Il territorio comunale si estende per Ha. 12.716 e presenta una altitudine variabile tra i 400 e 1.300 mt. Sul livello del mare per cui è stato classificato comune montano.

Il centro abitato sorge sul versante meridionale del Monte Marone la cui sommità si trova a mt. 1.011 sul livello del mare.

Lo strumento urbanistico vigente è il P.R.G. approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con Decreto Dirig. N. 938 del 31/07/2003.

Il territorio è caratterizzato da un importante asse stradale, la S.S. 120 "dell'Etna e delle Madonie" che attraversa il centro abitato dividendolo in due parti; la parte superiore si identifica con il nucleo più antico, il centro storico, detto anche "Gangi Alta", la parte inferiore si identifica con la zona di espansione detta anche "Gangi Bassa".

Il tessuto urbano risulta particolarmente fitto nella zona di centro storico con strade strette e non tutte carrabili, mentre la zona di espansione è caratterizzata da strade carrabili più ampie.

Il fitto tessuto residenziale del centro storico è interrotto dalle masse dei complessi conventuali, dalle numerose chiese e da palazzi e case signorili. Nel centro storico trovano posto gli uffici comunali, la biblioteca, il museo, l'ufficio postale, la sede della cassa rurale artigiana e due scuole elementari in via Castello e via Roma.

Solo dopo la seconda metà del XX sec. lo sviluppo urbanistico cominciò ad interessare la zona a valle della S.S. 120. La scuola media, gli istituti superiori: liceo scientifico e istituto tecnico commerciale nonché una terza sede di scuola elementare, trovano posto nella zona di espansione (Gangi bassa) dove negli ultimi anni è sorta anche una sede decentrata dell'ufficio postale, l'agenzia del Banco di Sicilia, l'unico albergo cittadino e numerosi negozi, uffici e studi professionali.

Il territorio comunale possiede interessanti valenze archeologiche quali quelle di Monte Alburchia e Zappaiello, già individuate dalla soprintendenza ai beni archeologici di Palermo. Altri siti di riconosciuto valore storico sono quelli di Gangi Vecchio e Regiovanni.

Particolare importanza va data alle borgate agricole, piccoli aggregati di abitazioni e costruzioni rurali sorte nelle aree interne del territorio comunale: Capuano, Mandralisca, Bordonaro Soprano, Bordonaro Sottano, Menta, Rolica, Comune. Dette borgate, un tempo abitate durante tutto l'arco dell'anno, negli ultimi tempi, con il diffondersi dei mezzi di comunicazione, hanno perso il loro valore di nuclei residenziali extraurbani e tendono ad assumere sempre più il carattere di poli turistici. L'agriturismo negli ultimi anni si è in effetti affermato e diffuso anche perché manca una zona turistico-ricettiva ben individuata dal P.R.G.

Gangi è stato da sempre un fiorente centro agricolo e zootecnico. La coltura più diffusa è il seminativo a prevalente indirizzo cerealicolo, cerealicolo-foraggero, cerealicolo-zootecnico.

L'irregolarità del territorio, l'altitudine elevata, le notevoli pendenze, la mancanza di acqua per l'irrigazione permettono soltanto una agricoltura estensiva. Le colture arboree sono poco diffuse e comunque limitate.

La zootecnia si avvale soprattutto dell'allevamento di bovini ed ovini, in piccola percentuale di caprini ed equini. Gli allevamenti sono per lo più del tipo brado o semibrado e solo per i bovini si ha qualche allevamento razionale.

Il settore industriale meglio definibile come artigianato, gravita attorno allo sviluppo dell'edilizia, è infatti consolidata la categoria di piccoli imprenditori edili. L'attività edilizia ha indotto altre attività complementari di tipo artigianale quali la lavorazione del legno, del ferro, del marmo, della pietra ecc.

L'artigianato, costituito da aziende di piccole dimensioni, è spesso a gestione familiare con una netta tendenza a trasformarsi in attività anche commerciali.

Le risorse turistiche del territorio di Gangi sono potenzialmente numerose ed in grado di poter richiamare numerosi turisti non solo per scoprire i valori artistici, archeologici e paesagistici anche quella che viene definita la " Sicilia sconosciuta", una cultura ed un modo di vivere che consente di gustare una sicilianità diversa a contatto della natura e delle risorse del paese. Non a caso ultimamente si va sviluppando l'agriturismo che prevede il recupero di antichi casali e masserie consentendo la loro fruizione per una presenza turistica sempre più massiccia.

Il rilancio turistico è pertanto legato alla valorizzazione di un cospicuo patrimonio turistico - ambientale esistente ed all'attivazione di itinerari regionali che permettono una scoperta intelligente del territorio.

RILEVAZIONE DELLA RETE DI VENDITE ESISTENTE

Il comune di Gangi ha una popolazione residente, rilevata alla data del censimento 2001 di 7614 abitanti e 2861 famiglie.

La popolazione fluttuante raggiunge il massimo di presenze nei mesi di luglio-agosto dovuto principalmente al rientro degli emigrati e con una piccola percentuale di turisti ma in misura tale da non essere degna di annotazione e rilevamenti per cui non va ad incidere sulle previsioni del presente piano.

In atto risultano autorizzati solo due punti vendita di giornali, quotidiani e periodici ed entrambi in forma non esclusiva:

1. Ditta Ferrarello Antonino Via Monte Marone n.13 bis Inizio attività 28/06/1980
2. Sig. Ferrarello Antonino Via Umbria n. 25 inizio attività 27/01/1989
3. Sig. Prisinzano Rosalia Corso Umberto I n. 25 Inizio attività 02/01/1996

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

I principi a cui ispirare l'azione amministrativa in ordine alla rete di distribuzione dei quotidiani e dei periodici nel comune di Gangi viene riassunta nei seguenti punti:

1. Mantenere i punti vendita esistenti sopra descritti
2. Incrementare i punti vendita esclusivi e non esclusivi

Sulla scorta della zonizzazione attuata dallo strumento urbanistico vigente, il centro abitato di Gangi si può dividere in due grandi zone:

Il centro storico - zona A

La zona di recente e futura espansione – zone B e C

In base ai dati forniti dall'ufficio demografico del comune risulta che il **Centro Storico** ha una popolazione residente di 4759 abitanti e n. **1858 famiglie**.

La **zona di espansione** ha una popolazione residente di 2855 abitanti con **1003 famiglie** e con una potenziale tendenza ad aumentare nei prossimi anni alla luce della pianificazione urbanistica.

Nel rispetto delle direttive fornite dall'Ass.to Reg.le Cooperazione Commercio con la circolare del 13/11/2002 è necessario assicurare un punto vendita esclusivo per ogni 1.000 famiglie.

Detto rapporto deve essere rispettato per ogni zona; inoltre per ogni scarto di famiglie superiore a 600 si può assicurare un ulteriore punto vendita esclusivo o non esclusivo.

Il centro storico di Gangi con 1.858 famiglie continua ad essere la zona più densamente popolata. Per questa zona, nel rispetto dei parametri fissati dalla circolare assessoriale del 13/11/2002 è necessario prevedere la localizzazione di due punti vendita esclusivi e di due punti vendita non esclusivi.

Per la zona di espansione, con una presenza di 1.003 famiglie si prevede la localizzazione di un punto vendita esclusivo e di un punto vendita non esclusivo.

Riassumendo avremo:

Indicazione zona	Denominazione e zona	N.Famiglie Cens. 2001	Ponti Vendita Esistenti		Punti Vendita Previsti		Disponibilità	
			Esclusivi	Non Esclusivi	Esclusivi	Non Esclusivi	Esclusivi	Non Esclusivi
N. 1	Centro Storico	1.858	2	-----	2		-----	
N. 2	Zona di espans.	1.003	1	-----	1		-----	

Ogni punto vendita esclusivo e non esclusivo deve rispettare una distanza minima non inferiore a 350 mt., calcolati con il percorso più breve, dal punto vendita già autorizzato.

Detta distanza minima va rispettata sia tra punti vendita all'interno di una zona sia tra punti vendita di zone limitrofe.

PARTE SECONDA

NORME REGOLAMETARI

Art. 1

Attività regolamentate e fonti normative

Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, di seguito definiti come "punti vendita esclusivi" e "non esclusivi" di giornali e riviste ed è regolamentata da:

Decreto Lgs 114/98

L.R. 28/99

Decreto Lgs 170/01

Decreto Reg. Sic. 13/11/02.

Art. 2

Definizione dei punti vendita

Si intendono per punti vendita:

"esclusivi" quelli che, previsti nel piano, sono **tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici**

Rientrano tra gli esclusivi anche i Promiscui cioè i punti vendita autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 108/99 e del D. Lgs, 170/2001.

" non esclusivi" gli esercizi che, in aggiunta alle altre merci , sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

Rientrano tra i non esclusivi quelli autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 108/99 e del D. Lgs, 170/2001

Art. 3

Adempimenti e atti comunali

L'approvazione e le successive variazioni del Piano di localizzazione dei punti vendita **"esclusivi"** e dei punti vendita **"non esclusivi"** di giornali, quotidiani e periodici è soggetta all'approvazione del Consiglio Comunale;

Norme interpretative, variazioni e integrazioni derivanti da modifiche legislative, non costituiscono variazioni al piano.

Art. 4

Durata del piano

La durata del presente Piano è collegata alla vigenza delle norme di disciplina e lo stesso può subire modifiche ed integrazioni in funzione delle modifiche delle legislazioni di supporto.

Art. 5

Superficie di vendita e requisiti dei locali

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore e quindi una adeguata dimensione degli esercizi di vendita, è richiesta, per i punti vendita esclusivi, una superficie minima pari a mq 25. Tale superficie deve essere rispettato sia per l'apertura di un nuovo esercizio che per il trasferimento in nuovi locali.

Per i punti vendita non esclusivi il limite di superficie non è vincolante, sarà sufficiente la dichiarazione della superficie negoziale che viene destinata all'attività di vendita della tipologia prescelta.

Il limite di superficie sopra determinato non è vincolante per gli esercizi collocati in chioschi sul suolo pubblico o privato.

Il parametro della superficie minima non è vincolante nei casi in cui l'attività di vendita sia esercitata, alla data di approvazione del piano, su una superficie minore a quella minima prevista.

I locali devono possedere i requisiti previsti per le autorizzazioni commerciali.

Art. 6

Atti subordinati ad autorizzazione

Sono subordinati alla richiesta ed all'autorizzazione i seguenti atti:

- Apertura di punti vendita " esclusi "di giornali quotidiani e periodici;
- Apertura punti vendita " non esclusivi" di giornali quotidiani o periodici ovvero quotidiani e periodici;
- Trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi; L'autorizzazione viene rilasciata comunque nel rispetto delle distanze minime e delle superfici come prima determinate.
- Proroga all'attivazione o alla sospensione dell'attività di vendita; La proroga all'attivazione o alla sospensione dell'attività di vendita può essere concessa per protrarre il termine di attivazione o di sospensione dell'esercizio dell'attività oltre 12 mesi per causa di forza maggiore; l'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei dodici mesi, per una sola proroga della durata non superiore a 6 mesi.
- Ampliamento o riduzione della superficie di vendita; Sia l'ampliamento che la riduzione della superficie di vendita deve avvenire nel rispetto della normativa urbanistico/ edilizia e nei limiti di superficie come prima determinati.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo coloro che rientrano nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del Decreto 13/11/2002

Art. 7

Atti subordinati a denuncia

Sono soggetti a denuncia di inizio attività gli atti relativi a:

- Sub-ingresso nella titolarità della gestione dell'esercizio, sia esclusivo che non esclusivo, per atto tra vivi o per Causa mortis, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al subentrante .

Art. 8

Atti subordinati a comunicazione

Sono subordinati a comunicazione gli atti relativi a:

- Sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste; la sospensione per un periodo di tempo superiore a 30 (trenta) giorni deve essere comunicata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio ai competenti uffici comunali.

Art. 9

Atti esenti dall'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 170/01 e del Decreto Reg. Sic. 13/11/02, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti attività :

- Vendita nella sede dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, pubblicazioni specializzate
- Vendita ambulante di quotidiani e di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- Vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editate;
- Vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- Consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- Vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- Vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 10

Requisiti del richiedente

L'autorizzazione amministrativa comunale per la vendita di giornali quotidiani e periodici per l'esercizio di attività di tipo esclusivo e/o tipo non esclusivo è rilasciata a persone fisiche o a persone giuridiche.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono:

- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3- comma 2- L.R. 22/12/99 N° 28;
- Il rispetto del regolamento comunale.

Art. 11

Domande di autorizzazione

Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici deve presentare domanda al Comune dove intende esercitare l'attività;

Chiunque intenda esercitare l'attività a carattere **stagionale** di quotidiani e periodici deve presentare domanda al comune nel cui territorio intende esercitare l'attività entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'autorizzazione sarà rilasciata solo in presenza di disponibilità di punti vendita per la fattispecie richiesta

Ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/99, l'autorizzazione di punto vendita non esclusivo è rilasciata di diritto per la

medesima tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione ;

I soggetti che pur avendo presentato comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 108/99 non hanno effettuato la sperimentazione hanno titolo di priorità nel rilascio dell'autorizzazione in presenza di richiesta presentata in pari data.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- Cognome e nome
- Codice Fiscale
- Possesso dei requisiti morali
- Di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche ed igienico sanitarie ,nonché quelle relative alla destinazione d'uso
- L'Ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio (per il caso di autorizzazione per punto di vendita non elusivo, la superficie negoziale che viene destinata all'attività di vendita di giornali o periodici)
- Di aver ottemperato alle disposizioni di cui alla Legge 108/99 (solo per chi ha chiesto o ha effettuato la sperimentazione)
- Di assicurare parità di trattamento alle testate (nell'ambito delle tipologie prescelte)
- Che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore
- Che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
- Che sarà previsto apposito adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita

Art. 12

Attività istruttoria comunale

Il competente ufficio comunale, ricevuta la domanda o la denuncia di inizio attività, ne controlla la completezza e la regolarità formale e, se ciò non dovesse risultare, deve invitare il richiedente a regolarizzare l'atto entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

Il richiedente deve regolarizzare l'atto fornendo quanto richiesto entro 30 giorni dalla della richiesta; il mancato rispetto di tale termine, senza giustificato motivo, assumerà significato di rinuncia all'atto e lo stesso sarà archiviato senza ulteriore comunicazione da parte del Comune.

Il provvedimento amministrativo finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto o della sua completa regolarizzazione.

Art. 13

Modalità di assegnazione

Eventuali domande concorrenti saranno istruite secondo ordine cronologico di presentazione o di regolarizzazione, così come risultante dal numero di protocollo generale del Comune;

Resta fatta salva, a parità di data, la priorità per i soggetti che pur avendo presentato comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 108/99 non hanno effettuato la sperimentazione.

Art. 14 **Disposizioni comuni**

I punti vendita esclusivi di giornali e riviste devono assicurare – nella vendita- parità di trattamento alle diverse testate, tale obbligo non sussiste per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento alle testate, nell'ambito della tipologia prescelta per la vendita.

La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere svolta nel rispetto dei seguenti vincoli:

- Non deve essere variato il prezzo di vendita stabilito dall'editore;
- I punti vendita esclusi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita
- E' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 15 **Orari e turni**

Il Sindaco può determinare, se ne ravvisa l'opportunità, con apposita ordinanza gli orari di apertura e chiusura e le giornate di chiusura degli esercizi, nonché le relative deroghe in accordo con le associazioni di categoria degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le rivendite sono tenute ad esporre in luogo ben visibile al pubblico apposito cartello indicante l'orario adottato e le eventuali giornate di chiusura.

Art. 16 **Decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione si ritiene decaduta qualora l'esercente non rispetti i principi dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. 170/2001 e del D. Reg. 13/11/02., e nei seguenti casi:

- Il titolare non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa con le modalità prima previste;
- Il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'azienda, salvo eventuale proroga di 6 mesi da concedere con le modalità prima determinate.
- L'attività venga sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo eventuale proroga da concedersi;
- L'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per l'esercizio della vendita.

Art. 17 **Sanzioni**

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 28/99.

Art. 18
Norme transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle Leggi Nazionali e Regionali che regolano la materia

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e ad avvenuta pubblicazione.